



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1697

Modifiche all'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute

Indice

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. DDL S. 1697 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 1697 | 4 |

1. DDL S. 1697 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1697
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute

Iter

3 settembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1697

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Franco Mirabelli](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Alessandra Riccardi](#) ([M5S](#)), [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([IV-PSI](#)), [Pietro Grasso](#) ([Misto, Liberi e Uguali](#))

[Monica Cirinna'](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2020)

[Valeria Valente](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2020)

[Alessandro Alfieri](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2020)

[Bruno Astorre](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2020)

[Valeria Fedeli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2020)

[Vanna Iori](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2020)

[Daniele Manca](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2020)

[Roberto Rampi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2020)

[Tatjana Rojc](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 febbraio 2020)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **5 febbraio 2020**; annunciato nella seduta n. 187 del 5 febbraio 2020.

Classificazione TESEO

DETENUTI , CORRISPONDENZA , TELEFONO

Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 3 settembre 2020.

Annuncio nella seduta n. 253 del 3 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1697

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1697

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MIRABELLI**, **RICCARDI**, **CUCCA**, **GRASSO**, **CIRINNÀ**, **VALENTE**, **ALFIERI**, **ASTORRE**, **FEDELI**, **IORI**, **MANCA**, **RAMPI** e **ROJC**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2020

Modifiche all'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute

Onorevoli Senatori. - L'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, prevede che i condannati e gli internati possano essere autorizzati, una volta alla settimana, dalle autorità competenti, alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti. Le suddette disposizioni si applicano anche agli imputati.

Il presente disegno di legge si inserisce in un quadro di proposte normative che, da molti anni, mirano a dare adeguato riconoscimento al diritto della persona detenuta a mantenere relazioni affettive.

Secondo quanto stabilito da un'ampia giurisprudenza costituzionale, infatti, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti possono essere imposti solo se risultano essere strettamente necessari alle esigenze di ordine e sicurezza correlate allo stato detentivo. In caso contrario acquisterebbero « unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale », cosa incompatibile con la finalità rieducativa sancita dall'articolo 27 della Costituzione (sentenza n. 135 del 7 giugno 2013 e sentenza n. 301 del 19 dicembre 2012).

La sentenza della Corte costituzionale n. 26 dell'11 febbraio 1999 - successivamente richiamata dalla sentenza n. 301 del 2012 sul diritto dei detenuti all'affettività e alla sessualità - stabilisce che « L'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti. I diritti inviolabili dell'uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l'articolo 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell'ordine giuridico, trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione ».

Inoltre, nel documento finale degli stati generali dell'esecuzione penale, elaborato dal Ministero della giustizia nel 2016, si legge: « Uno dei bisogni maggiormente avvertiti dalla popolazione detenuta (...) è quello di migliorare la qualità e la quantità dei contatti con i familiari ». Nel documento si propone « una maggiore liberalizzazione dei colloqui telefonici. In tale prospettiva, che presupporrebbe l'utilizzo generalizzato dei telefoni "a scheda", andrebbe congruamente aumentato sia il numero sia la durata dei colloqui attualmente consentiti. (...) ».

Nel riconoscere l'importanza del diritto soggettivo all'affettività delle persone detenute, il presente disegno di legge modifica l'articolo 39 del citato regolamento e prevede che le stesse possano essere autorizzate alla corrispondenza telefonica una volta al giorno per una durata massima di venti minuti,

superando così quelle che appaiono ingiustificate restrizioni alla possibilità di mantenere relazioni affettive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 2, primo periodo, le parole: « una volta alla settimana » sono sostituite dalle seguenti: « una volta al giorno »;
- b)* il comma 3 è abrogato;
- c)* ai commi 4 e 5, le parole: « ai commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 2 »;
- d)* al comma 6, le parole: « dieci minuti » sono sostituite dalle seguenti: « venti minuti ».

